MODIFICAZIONI ALLO STATO GIURIDICO E ALL'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 55

Promozione alla qualifica di segretario di prima classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge

Per conseguire la promozione alla qualifica di segretario comunale di 1ª classe prevista dall'articolo 17, i segretari i quali non siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente ed abbiano ottenuto la nomina in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 61 devono aver prestato almeno quattro anni di servizio nella qualifica di segretario comunale di 2ª classe, riportando per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.

Versione in vigore dal 19 luglio 1962, non più in vigore dal 6 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Estremi	Legge 8 giugno 1962, n. 604
Titolo	IV — Disposizioni varie, transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-allo-stato-giuridico-e-all-ordinamento-della-carriera/art-55-promozione-alla-qualifica-di-segretario-di-prima-classe-dei-segretari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it